

BANDO FSA 2021 – Comune di Bassano del Grappa

E' indetto il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021, n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Lo schema del presente Bando è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 1895 del 29.10.2021.

Il contratto di affitto, relativo all'anno 2020, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020.

E' ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente nel Comune di Bassano del Grappa;
- B. Occupava, nell'anno 2020, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
- C. Presenti una attestazione ISEE ordinaria (come previsto dalla DGR n. 1179/2021) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;
- D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
- F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a € 26.810,16
oppure
 - b) su almeno un alloggio la cui quota di possesso complessiva, ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.

In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;

Comune di Bassano del Grappa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0071028/2021 del 02/11/2021
Firmatario: LUCIA CANI

- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A)

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2020, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013)

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza dell'ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEefsa;
- B. Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2020. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- F. infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiori;
- G. Infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).
- B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR n. 1179/2021 per rendere significativo il contributo erogato.
- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.

- D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 04.11.2021 al giorno **30.11.2021**. (Attenzione: per le domande presentate con la modalità di cui al successivo punto 8.B, l'Ufficio Protocollo comunale è aperto per la ricezione delle domande fino alle **ore 12.15** (orario di chiusura dell'Ufficio Protocollo comunale). Pertanto oltre le 12.15 del 30.11.2021 non sarà possibile presentare la domanda in tempo utile con questa modalità).

8. Modalità di presentazione delle domande.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria o aver presentato almeno una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU). La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell'INPS. **Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda.** La DSU va presentata **entro il 20.11.2021** per essere certi di ottenere l'Attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- A. presso i CAF convenzionati per la raccolta delle domande FSA: ACLI – CGIL – UIL – CISL – CGN. I recapiti dei CAF e modalità di contatto sono disponibili sul sito internet comunale: www.comune.bassano.vi.it;
- B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo: Comune di Bassano del Grappa, Via Matteotti 35 – 36061 Bassano del Grappa.
In caso di invio a mezzo posta (raccomandata A/R) o di consegna a mano all'Ufficio Protocollo, l'Amministrazione avvisa che l'Ufficio protocollo comunale è aperto, per la ricezione delle domande, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.15. Oltre tale orario l'Ufficio protocollo non potrà attestare la data e l'orario di ricezione nei termini previsti dal bando. Pertanto, con questa modalità, le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.15 del 30.11.2021.
- C. Recapitate debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia/scansione di documento d'identità in corso di validità (qualora non si utilizzi la firma digitale ex D.Lgs 82/2005) a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it. In questo caso farà fede la data e l'orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec;

- D. La domanda potrà essere presentata autonomamente dal cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html seguendo le istruzioni ivi riportate;
- E. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli di cui sopra al punto 8.A, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. Nel caso di istanze, trasmesse a mezzo posta (raccomandata A/R), pec, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo, o inserite/presentate autonomamente l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/od omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento.
Appare opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 - a) Attestazione ISEE ordinaria (numero e data);
 - b) contratto (contratti) di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate (estremi registrazione) relativo ai mesi per i quali si richiede il contributo;
 - c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno per il quale si chiede il contributo;
 - d) numero dei mesi di locazione relativi all'anno 2020 e relativo importo dei canoni di affitto;
 - e) ammontare delle spese di riscaldamento o condominiali se includono le spese di riscaldamento che sono state sostenute nel 2020 (documentate da fatture o scontrini o ricevute fiscali);
 - f) detrazione irpef per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi 2020 (mod 730/2020, Unico 2020);
 - g) documento di identità in corso di validità;
 - h) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno e, se scaduti, ricevuta della richiesta di rinnovo;
 - i) documentazione inerente la presenza di più nuclei familiari distinti nello stesso alloggio (per il quale si chiede il contributo)
- C. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del **modulo di domanda**, disponibile sul sito del Comune di Bassano del Grappa all'indirizzo: <http://www.comune.bassano.vi.it>;

per quanto non previsto espressamente dal presente Bando si rimanda alla D.G.R. in premessa citata e/o a quei provvedimenti che dovessero essere emanati anche successivamente a sua integrazione e/o modifica.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

TITOLARE E DELEGATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39, tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 059282/2020 è contattabile al tel. 045.6101835 int. 1 - e-mail: dpo@comune.bassano.vi.it – PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo denominato Bando Fondo Sostegno Affitti (FSA) anno 2021. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dall'ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla DGR Veneto n. 1179/2021. Il trattamento è necessario per permettere l'espletamento del procedimento.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all'ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà l'avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento incluso il personale che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori esterni del Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di delegati, incaricati, responsabili del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d'intesa a norma di legge che lo prevedano. In particolare sono stati nominati Responsabili del trattamento dei dati l'azienda Clesius srl e i CAF convenzionati con il Comune per la raccolta delle istanze.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l'ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in particolare:

- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un'autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L'interessato può proporre il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Bassano del Grappa, 02.11.2021

Il Dirigente Area II

Dott.ssa Lucia Cani

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005